

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Deontologia



04.10.22

Quesito di Deontologia n. 20-2020/D. Trasmissione telematica di dichiarazioni di successione che potrebbero riguardare, oltre al coniuge e/o parenti e affini del notaio, il notaio quale coerede o unico erede

Si chiede conferma che il notaio non incorra nella violazione di alcuna normativa o precetto deontologico nell'effettuazione della trasmissione della detta dichiarazione (di successione), che nella fattispecie prospettata interessa direttamente il proprio coniuge, e più in generale (ben potendosi prospettare ovviamente anche casi in cui sia lo stesso notaio il coerede o l'unico erede) se sia ravvisabile un qualche limite di legge o deontologico per il notaio nella trasmissione telematica di dichiarazioni di successione che in astratto potrebbero riguardare, oltre al coniuge e/o parenti e affini del notaio, il notaio direttamente quale coerede o unico erede; il quesito nasce anche dalla circostanza che, come è noto, la presentazione telematica, nell'attuale formulazione, richiede la sottoscrizione di un'impegnativa alla trasmissione telematica stessa sottoscritta dal notaio e dal dichiarante (che potrebbe essere anche il notaio unico erede), sostanziandosi inoltre detta trasmissione nell'invio di un file firmato digitalmente dal notaio con inoltre indicazione esplicita del corpo della dichiarazione stessa se la dichiarazione è stata o meno predisposta dal soggetto che effettua l'invio (e quindi il notaio medesimo).

La risposta al quesito in esame presuppone l'indagine sulla natura giuridica della dichiarazione di successione. A tal proposito, il primo e il secondo comma dell'art. 27 del testo Unico 31/10/1990 n. 346, stabiliscono rispettivamente che *"la successione deve essere dichiarata all'ufficio del registro a norma degli articoli da 28 a 30 (...)"* e che *"l'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione (...) ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa (...)".*

Dall'articolo enunciato emerge che la dichiarazione consiste in un adempimento obbligatorio, di natura fiscale, che viene comunicato all'Agenzia delle Entrate così da poter addivenire alla determinazione delle imposte dovute.

La dichiarazione di successione, pertanto, è da considerarsi un mero atto giuridico (o atto giuridico in senso stretto) richiedendosi, per la sua effettuazione, esclusivamente l'elemento della *volontarietà* da parte degli obbligati, ma non l'*intenzionalità* degli effetti giuridici che ne derivano, i quali sono invece stabiliti dalla norma stessa.

L'atto – rectius: la dichiarazione – è privo, quindi, di qualsivoglia elemento negoziale, giacché manca proprio l'intenzionalità degli effetti. Il che vale ad escludere il medesimo dalla più specifica categoria dei negozi giuridici ed infatti la presentazione della stessa non viene considerata atto di accettazione dell'eredità bensì una mera “autocertificazione” in ordine alla composizione patrimoniale dell'eredità.

Da quanto appena detto, si deduce che la dichiarazione esula dagli atti che il notaio, per incompatibilità, non può ricevere o autenticare in virtù di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, n. 2 e 3, L. 16/02/1913 n. 89. Tale norma, nei numeri enunciati, è volta a preservare il principio della legalità di cui il notaio è custode, nel compimento di negozi rispetto ai quali la stessa potrebbe venir meno poiché pregiudicata da un interesse proprio del notaio; interesse quest'ultimo che – da parte del notaio, sia che il medesimo sia coerede o unico erede, o ancora intermediario – è del tutto assente in tale circostanza, in quanto trattasi di una mera operazione obbligatoria rilevante ai soli fini fiscali.

Il notaio, al pari di tutti gli altri “intermediari” può presentare la dichiarazione di successione telematica, sia in veste di professionista che intercede per terzi, che in veste di erede o coerede chiamato all'eredità. Giacché nel primo caso Egli non agirebbe nell'esercizio delle funzioni sue proprie in qualità di notaio, quale custode della legalità dei negozi ricevibili e ricevuti, bensì come mero intermediario; nel secondo caso come direttamente obbligato, persona fisica, ex art. 28, comma 2, del testo Unico 31/10/1990 n. 346, a nulla rilevando la sua qualifica professionale.

Vincenzo Vacirca

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT